



BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 23
DEL 16 NOVEMBRE 2011
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 46
DEL 16 NOVEMBRE 2011

S O 23

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 11 novembre 2011, n. 14

Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani.

pag. **2**

Legge regionale 11 novembre 2011, n. 15

Norme per la promozione del Friuli Venezia Giulia e lo sviluppo del turismo proveniente dalle altre regioni italiane e dall'estero.

pag. **18**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

11_SO23_1_LRE_14

Legge regionale 11 novembre 2011, n. 14

Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 finalità

- 1.** La Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis dello Statuto speciale di autonomia, dispone con la presente legge la razionalizzazione e la semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, nel rispetto degli articoli 5 e 114, primo comma, della Costituzione e in conformità all'articolo 118 della Costituzione.
- 2.** Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina le Unioni dei Comuni montani, di seguito denominate Unioni montane, nel rispetto del principio della concertazione al fine di migliorare i livelli di funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa del sistema delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, tenuto conto degli obiettivi di valorizzazione, tutela e promozione dello sviluppo socio-economico dei territori montani, in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione, e delle dimensioni dei Comuni in essi compresi.
- 3.** La presente legge costituisce attuazione del procedimento previsto dall'articolo 12, comma 53, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), nel rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale.

Art. 2 Unioni montane

- 1.** Nel territorio montano della Regione Friuli Venezia Giulia, classificato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), sono istituite le seguenti Unioni montane, corrispondenti ad altrettanti ambiti omogenei secondo criteri di unità territoriale, economica e sociale, al fine della gestione ottimale delle funzioni, competenze e servizi già attribuiti agli enti locali:
 - a) Unione montana della Carnia, comprendente i Comuni di Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio;
 - b) Unione montana del Gemonese, comprendente i Comuni di Artegna, Bordano, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Montenars, Trasaghis, Venzone;
 - c) Unione montana del Canal del Ferro e della Valcanale, comprendente i Comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio;
 - d) Unione montana delle Valli delle Dolomiti Friulane, comprendente i Comuni di Andreis, Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont, Vivaro;
 - e) Unione montana della Val d'Arzino-Val Cosa, comprendente i Comuni di Castelnovo del Friuli, Clauzet-

to, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo, Travesio, Vito d'Asio;

f) Unione montana del Livenza, comprendente i Comuni di Aviano, Budoia, Caneva, Montereale Valcellina, Polcenigo;

g) Unione montana del Torre, comprendente i Comuni di Attimis, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Povoletto, Taipana, Tarcento;

h) Unione montana del Natisone, comprendente i Comuni di Cividale del Friuli, Drenchia, Grimacco, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano.

2. Le Province di Gorizia e di Trieste nella zona omogenea del Carso, comprendente i Comuni di Doberdò del Lago, Duino-Aurisina, Fogliano-Redipuglia, Monfalcone, Monrupino, Muggia, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Dorligo della Valle, Savogna d'Isonzo, Sgonico, Trieste, svolgono nei territori di rispettiva pertinenza, in conformità ai propri ordinamenti, le funzioni a esse conferite dall'articolo 6 della legge regionale 33/2002.

3. La Provincia di Gorizia nella zona del Collio, comprendente i Comuni di Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Gorizia, Mossa, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, svolge, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative già conferite alle Comunità montane alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 1, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni il cui territorio sia adiacente ad altra Unione montana possono chiedere l'assegnazione all'Unione montana contermina e i Comuni di maggiore dimensione demografica in ogni ambito e quelli il cui territorio sia adiacente a Comuni non montani possono chiedere l'esclusione dall'Unione montana di appartenenza.

5. Nei Comuni esclusi dalle Unioni montane ai sensi del comma 4 le funzioni amministrative già conferite alle Comunità montane alla data di entrata in vigore della presente legge sono esercitate dalle Province territorialmente competenti.

Art. 3 benefici e incentivi nel territorio montano

1. Ai fini dell'erogazione di benefici e incentivi ai cittadini e agli altri soggetti e attori sociali, il territorio montano è suddiviso in zone di svantaggio socio-economico sulla base dei seguenti criteri:

- a) altitudine;
- b) acclività dei terreni e fragilità idrogeologica;
- c) condizioni demografiche;
- d) attività produttive insediate;
- e) livelli occupazionali;
- f) livello dei servizi.

2. La classificazione di cui al comma 1 è definita dalla Giunta regionale ed è sottoposta a revisione almeno triennale al fine di tenere conto delle modificazioni intervenute. La deliberazione della Giunta regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

CAPO II - ORDINAMENTO DELLE UNIONI MONTANE

Art. 4 natura e funzioni delle Unioni montane

1. Le Unioni montane sono enti locali territoriali dotati di autonomia statutaria, istituiti per la valorizzazione delle zone montane e per l'esercizio associato di funzioni comunali, costituiti dai Comuni contermini secondo l'articolazione di cui all'articolo 2.

2. Le Unioni montane:

- a) elaborano piani di sviluppo del territorio al fine di valorizzare le zone montane e coordinano la loro attuazione;
- b) esercitano in via esclusiva le funzioni amministrative già attribuite o delegate alle Comunità montane alla data del commissariamento di cui all'articolo 12, comma 53, della legge regionale 12/2009;
- c) esercitano, a titolo di funzioni proprie, le funzioni di valenza sovracomunale relative alla programmazione territoriale, definizione e realizzazione delle politiche energetiche, fatte salve le competenze di altri soggetti, espressamente previste dalla legge;
- d) esercitano altresì, a titolo di funzioni proprie, le funzioni amministrative di valenza sovracomunale in materia di turismo, iniziative e attività culturali e di valorizzazione dei beni culturali, opere pubbliche, fatte salve le competenze di altri soggetti, espressamente previste dalla legge;
- e) provvedono alla gestione associata obbligatoria dei servizi pubblici locali dei Comuni compresi nel proprio territorio e in particolare alla organizzazione e gestione dei seguenti servizi: attività produttive, diritto allo studio, edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido e fino all'istruzione secondaria di primo grado, servizi finanziari, contabili e tributari, personale, sistemi informatici e informativi anche territoriali, espropri;
- f) esercitano le ulteriori funzioni amministrative a esse conferite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione;

g) attuano gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea nonché, nei territori di insediamento della minoranza linguistica slovena, gli interventi previsti dall'articolo 20 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena).

3. Le funzioni esercitate dalle Unioni montane sono assegnate in esclusiva alle stesse. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale verifica eventuali sovrapposizioni nell'esercizio delle stesse e approva un progetto di semplificazione istituzionale con l'obiettivo della razionalizzazione della gestione ottimale delle funzioni, delle competenze e dei servizi.

4. Le funzioni di cui al comma 2, lettere c), d), ed e), sono esercitate dalle Unioni montane secondo il cronoprogramma contenuto nel piano di subentro, organizzazione e gestione dei servizi entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Alle Unioni montane si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni.

Art. 5 statuto

1. Lo statuto delle Unioni montane stabilisce:

a) le funzioni e i compiti amministrativi esercitati in attuazione dell'articolo 4;

b) le modalità di designazione e le competenze degli organi, nel rispetto della presente legge;

c) la sede dell'ente e le norme fondamentali in materia di organizzazione interna e di funzionamento degli organi.

2. Lo statuto è approvato dall'Assemblea composta secondo le modalità di cui all'articolo 7, con la maggioranza dell'80 per cento dei voti, alla quale deve concorrere almeno per il 90 per cento il voto dei Sindaci.

3. Qualora non venga raggiunta la maggioranza di cui al comma 2, la votazione è ripetuta in successive sedute, da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza dei voti ponderati, espressi dalla maggioranza dei componenti assegnati. A ogni Sindaco è attribuito un numero di voti pari alla media ponderata tra le percentuali di popolazione e di territorio rappresentati, calcolati, rispettivamente, in 70 per cento e 30 per cento; a ogni consigliere rappresentante delle minoranze è attribuito un numero eguale di voti, calcolato in proporzione al numero dei rappresentanti designati. In ogni caso nessun Sindaco può avere un peso ponderale superiore al 20 per cento; la riduzione del peso ponderale non è assegnata ad alcun componente dell'Assemblea.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche alle modifiche dello statuto.

5. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 6 organi

1. Sono organi obbligatori delle Unioni montane l'Assemblea, il Presidente e il Vicepresidente, il Collegio dei revisori.

2. Lo statuto può prevedere la presenza di un organo collegiale con funzioni esecutive composto da Sindaci, disciplinandone modalità di designazione, composizione e attribuzioni.

Art. 7 Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Unione montana.

2. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni inclusi nel territorio dell'Unione montana e dai rappresentanti delle minoranze consiliari nella misura del 10 per cento, arrotondato per eccesso, dei Comuni componenti l'Unione montana designati secondo le modalità stabilite dall'articolo 23.

3. I componenti decadono qualora cessi la loro carica, con effetto dalla data della cessazione. I Sindaci possono, di volta in volta, delegare un assessore o un consigliere comunale a rappresentarli nelle sedute dell'Assemblea.

4. Lo statuto può stabilire l'articolazione dell'Assemblea in commissioni dotate di compiti istruttori e di raccordo politico, al fine di razionalizzare i procedimenti deliberativi e agevolare il funzionamento dell'Assemblea.

5. L'Assemblea delibera con il metodo del voto ponderato riferito per il 90 per cento ai Sindaci e per il 10 per cento ai rappresentanti delle minoranze consiliari. Salvi i casi di approvazione e modifica dello statuto disciplinati dall'articolo 5, la ponderazione del voto è stabilita dallo statuto. Con particolare riferimento al peso ponderale dei Sindaci, lo statuto considera quali parametri la popolazione e il territorio, ciascuno dei quali non potrà pesare meno del 25 per cento e più del 75 per cento. Il peso ponderale del voto dei rappresentanti delle minoranze consiliari è stabilito sulla base di criteri fissati direttamente dallo statuto.

6. Il funzionamento dell'Assemblea, in conformità ai principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato con regolamento approvato a maggioranza assoluta di voti. Esso prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute e la quota di voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni, nel

rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

7. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 6, si applica, in quanto compatibile, il regolamento per il funzionamento del Consiglio del Comune con il maggiore numero di abitanti.

8. L'Assemblea delibera:

a) le modifiche statutarie;

b) i regolamenti;

c) i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni e i conti consuntivi;

d) il piano esecutivo di gestione e gli atti di programmazione;

e) la nomina e la sfiducia del Presidente e del Vicepresidente, nonché la nomina e, nei casi previsti dalla legge, la revoca del Collegio dei revisori;

f) la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione montana presso enti, aziende;

g) le modalità di esercizio delle forme di controllo interno;

h) gli acquisti, le alienazioni, le permuta e le costituzioni e modificazioni di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell'Unione montana;

i) la contrazione di mutui e aperture di credito e l'emissione di prestiti obbligazionari;

j) gli ulteriori atti a essa attribuiti dallo statuto.

9. Per l'approvazione degli atti di cui al comma 8, lettere c), e) e f), è necessaria, oltre alla maggioranza espressa con i criteri di cui al comma 5, anche la maggioranza dei componenti l'Assemblea.

Art. 8 Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea al suo interno, tra i Sindaci.

2. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Unione montana. Il Presidente nomina il Direttore di cui all'articolo 10 e può revocarlo, sovrintende al funzionamento degli uffici e adotta tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all'Assemblea o non siano attribuiti al Direttore, ai dirigenti e ai responsabili dei servizi dell'Unione montana, ai quali spettano gli atti gestionali.

3. Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere sfiduciato dall'Assemblea, secondo le modalità disciplinate nello statuto.

4. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto dell'Unione montana, in caso di decadenza dalla carica di componente dell'Assemblea per effetto della cessazione dalla carica di Sindaco dovuta alla scadenza del mandato elettorale, il Presidente mantiene l'incarico sino alla elezione del proprio successore.

5. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, eletto dall'Assemblea secondo le norme stabilite dallo statuto. In caso di cessazione anticipata dalla carica, le funzioni del Presidente sono esercitate, sino alla nuova elezione, dal Vicepresidente. Specifici ambiti di attività possono formare oggetto di delega dal Presidente al Vicepresidente o a singoli membri dell'Assemblea.

6. Al Presidente e al Vicepresidente spetta un'indennità di carica come stabilita dalla Giunta regionale.

Art. 9 Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, compreso il presidente, ed è nominato dall'Assemblea. Dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

2. L'organo di revisione economico-finanziaria dei Comuni montani costituiti in Unione montana ai sensi della presente legge è composto da un solo revisore.

Art. 10 Direttore

1. La gestione dell'Unione montana è affidata a un Direttore, nominato dal Presidente. Il Direttore attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea secondo le direttive del Presidente e garantisce il buon funzionamento degli uffici e dei servizi.

2. L'incarico di Direttore è conferito esclusivamente con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato.

3. L'incarico di Direttore è a tempo pieno, rinnovabile e revocabile e viene conferito a Segretari comunali e provinciali con esperienza professionale almeno quinquennale, prioritariamente individuati tra coloro che risultano in servizio presso i Comuni costituenti l'Unione montana, ovvero a soggetti in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale con esperienza professionale almeno quinquennale adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico o privato, attività professionali pertinenti con le funzioni da svolgere. Il compenso del Direttore è determinato nel contratto di assunzione.

4. Il Direttore non può rivestire cariche pubbliche ovvero cariche in partiti politici e avere con gli stessi incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza.

5. Il Direttore e i Segretari dei Comuni appartenenti a ciascuna Unione montana adottano modalità operative ispirate al principio di leale collaborazione, al fine di assicurare il coordinamento delle funzioni esercitate e dei servizi svolti dalle rispettive amministrazioni.

6. Le convenzioni per il servizio di segreteria unica sono stipulate prioritariamente all'interno dell'Unione montana. I Comuni dell'Unione montana che stipulano convenzioni per il servizio di segreteria unica ne

comunicano l'avvenuta costituzione all'apposita struttura competente.

Art. 11 personale

1. Il personale dell'Unione montana è costituito dal personale della Comunità montana e dei Comuni in essa compresi in relazione alle funzioni trasferite.
2. Il personale delle Comunità montane è trasferito alla rispettiva Unione montana, ovvero agli altri enti successori diversi dalle Unioni montane, a decorrere dalla data di costituzione della Unione montana medesima.
3. Ai sensi del comma 1, il personale dei Comuni è progressivamente trasferito alla rispettiva Unione montana in relazione alle esigenze di funzionalità, e comunque non oltre il termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4. I trasferimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati con conservazione del trattamento in godimento, non correlato a indennità di funzione, retribuzione di posizione, specifiche responsabilità o incarichi, anche individuati ai sensi degli articoli 40 e seguenti del contratto collettivo del comparto unico del personale regionale e locale sottoscritto in data 7 dicembre 2006.
5. Nel caso di scissione delle Comunità montane in più Unioni montane, il progetto di scissione di cui all'articolo 21, comma 3, regola il riparto del personale.

Art. 12 controlli

1. Nei confronti delle Unioni montane trovano applicazione le norme in materia di controllo sugli organi dei Comuni del Friuli Venezia Giulia.

CAPO III - NORME FINANZIARIE E CONTABILI

Art. 13 documenti finanziari e contabili delle Unioni montane e dei Comuni montani costituiti in Unione montana

1. Nel rispetto dei principi contabili stabiliti dalla legislazione statale in ordine all'unitarietà e uniformità dei sistemi di contabilità pubblica, con regolamento regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali, di concerto con l'Assessore competente in materia di finanze, sono definiti:
 - a) i modelli contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione delle Unioni montane;
 - b) i modelli contabili semplificati relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione dei Comuni montani facenti parte di Unioni montane, che assicurino, comunque, la leggibilità e la confrontabilità dei dati; sono individuati, altresì, gli allegati al bilancio di previsione che devono consentire l'evidenza delle spese e delle entrate connesse alle funzioni svolte dall'Unione montana per il Comune.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione i modelli contabili vigenti per le unioni di comuni.

Art. 14 disposizioni finanziarie

1. Per lo svolgimento delle funzioni conferite alle Unioni montane con la presente legge, la Regione assegna annualmente alle Unioni montane:
 - a) i trasferimenti ordinari annuali per il finanziamento delle funzioni proprie, delle funzioni comunali e sovracomunali esercitate dalle Unioni montane, nonché dei servizi comunali da esse gestiti obbligatoriamente;
 - b) i trasferimenti annuali spettanti per l'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, in relazione al personale trasferito dalla soppressa Comunità montana e di quello trasferito dai Comuni;
 - c) le assegnazioni connesse alle funzioni già trasferite con legge regionale alle sopresse Comunità montane.
2. Spettano alle Unioni montane le assegnazioni regionali previste da altre leggi di settore per le gestioni sovracomunali e quelle spettanti ai Comuni in relazione alle funzioni esercitate obbligatoriamente dall'Unione.
3. La Regione assegna alle Unioni montane per le funzioni delegate volontariamente dai Comuni l'incentivo annuale previsto dall'articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).
4. Spettano alle Unioni montane gli introiti derivanti dalle tasse, nonché dalle tariffe e dai contributi, relativamente alle funzioni e ai servizi da esse esercitati.
5. I Comuni definiscono con deliberazione consiliare la quota annua delle proprie entrate da assegnare all'Unione montana di appartenenza per:
 - a) l'esercizio di eventuali ulteriori funzioni volontariamente delegate alla medesima;

b) contribuire in parte alle spese di funzionamento dell'Unione.

6. Spetta alle Unioni montane presentare direttamente, nelle materie di loro competenza, le richieste di incentivi e finanziamenti previsti a favore dei Comuni.

Art. 15 conferma dei finanziamenti e dei contributi

1. I finanziamenti e i contributi concessi nei confronti delle soppresse Comunità montane sono confermati in capo agli enti successori in riferimento ai territori di competenza e al trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi. Le strutture regionali competenti nelle rispettive materie provvedono all'adozione di eventuali atti di integrazione o modifica relativi ai finanziamenti e ai contributi concessi.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti successori provvedono a trasmettere all'Amministrazione regionale la documentazione necessaria.

Art. 16 programmazione e incentivi

1. In materia di programmazione e incentivi a favore delle zone montane, continuano ad applicarsi rispettivamente i capi III e IV della legge regionale 33/2002 e la legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano).

CAPO IV - SUCCESSIONE DELLE UNIONI MONTANE ALLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 17 soppressione delle Comunità montane

1. Le Comunità montane del Friuli Venezia Giulia sono soppresse con effetto dalla data di costituzione delle Unioni montane.

Art. 18 successione nei rapporti giuridici

1. Le Unioni montane e gli altri enti successori alle Comunità montane subentrano nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse Comunità montane.

Art. 19 amministratori temporanei

1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sono nominati gli amministratori temporanei presso ciascuna Comunità montana per l'attuazione della presente legge e per la residua gestione delle Comunità montane. Il decreto di nomina ne stabilisce il compenso.

2. Gli amministratori temporanei di cui al comma 1 sono scelti nell'ambito delle terne di nominativi proposti dalle Conferenze dei Sindaci appositamente convocate dai Sindaci dei Comuni con il maggior numero di abitanti appartenenti alle Comunità montane. Ciascun Sindaco esprime il voto per un solo nominativo e risultano indicati nella terna i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

3. Gli amministratori temporanei possono essere revocati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, in caso di gravi inadempienze nello svolgimento dell'incarico.

4. I commissari straordinari delle Comunità montane nominati ai sensi dell'articolo 12, comma 56, della legge regionale 12/2009, cessano dalla carica a decorrere dalla nomina degli amministratori temporanei di cui al comma 1.

5. Gli amministratori temporanei provvedono all'adozione di tutti gli atti di competenza degli organi delle Comunità montane, nonché degli atti indicati nel presente capo, avvalendosi delle strutture tecnico-amministrative degli enti commissariati. Gli amministratori temporanei adottano i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa da parte delle Unioni montane.

6. Gli amministratori temporanei cessano dalla carica dalla data di costituzione delle Unioni montane.

Art. 20 cabina di regia

1. Gli amministratori temporanei costituiscono una cabina di regia per il coordinamento delle iniziative di attuazione della presente legge alla quale possono essere invitati amministratori e funzionari delle Comunità montane, dei Comuni montani e della Regione.

Art. 21 piano di subentro, organizzazione e gestione dei servizi

1. Entro centottanta giorni dalla nomina, gli amministratori temporanei di cui all'articolo 19, comma 1, sottopongono all'approvazione dell'Assemblea di cui all'articolo 24 e, per gli enti successori diversi dall'Unione montana, del rispettivo Presidente, il piano di subentro, organizzazione e gestione dei servizi delle Unioni montane, predisposto sulla base degli indirizzi ricevuti dagli organi medesimi.

2. Il piano di cui al comma 1 contiene:

- a) l'assetto organizzativo e del personale di prima applicazione della costituenda Unione montana;
- b) la distribuzione logistica degli uffici e dei servizi;
- c) le proiezioni economico-finanziarie della gestione;
- d) la ricognizione dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché la loro destinazione;

- e) il cronoprogramma del subentro nell'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 4;
- f) il progetto di scissione di cui al comma 3, ove ne ricorrano le condizioni.
- 3.** Il piano è integrato, per le Comunità montane del Torre-Natisone-Collio, del Gemonese-Val Canale-Canal del Ferro e del Friuli Occidentale da un progetto di scissione che individua i beni, i crediti, i debiti e altri rapporti giuridici attivi e passivi da attribuire e il personale da trasferire alle Unioni montane formate dalla scissione dei territori in esse comprese o agli altri enti successori.
- 4.** Nell'attribuzione dei beni, dei crediti, dei debiti e degli altri rapporti giuridici attivi e passivi, gli amministratori temporanei si attengono ai seguenti criteri:
- a) i beni immobili sono attribuiti all'Unione montana sul cui territorio essi insistono o, qualora opportuno in relazione alla loro funzione, sono attribuiti in comproprietà agli enti successori, con quote proporzionali al numero di abitanti compresi nell'area montana di ciascuno di essi;
- b) i beni mobili sono attribuiti all'Unione montana nel cui territorio si realizza il loro uso prevalente oppure, ove tale uso prevalente non sia riscontrabile, sono attribuiti in comproprietà agli enti successori, con quote proporzionali al numero di abitanti compresi nell'area montana di ciascuno di essi;
- c) ai sensi dell'articolo 1298 del codice civile, i debiti si dividono in proporzione al numero di abitanti compresi nell'area montana di ciascuno degli enti successori, salvo che siano stati contratti nell'interesse esclusivo di un ambito territoriale corrispondente a un ente successore e ferma restando la responsabilità solidale verso il creditore ai sensi del codice civile;
- d) i crediti si dividono in proporzione al numero di abitanti compresi nell'area montana di ciascuno degli enti successori, salvo che siano sorti nell'interesse esclusivo di un ambito territoriale corrispondente a un ente successore;
- e) per i rapporti giuridici attivi e passivi diversi da quelli riguardanti i beni di cui alle lettere a) e b) e da quelli di cui alle lettere c) e d), opera il criterio della divisione in proporzione al numero di abitanti compresi nell'area montana di ciascuno degli enti successori, salvo che siano sorti nell'interesse esclusivo di un ambito territoriale corrispondente a un ente successore;
- f) le quote del fondo di dotazione del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone detenute dalla Comunità montana del Friuli occidentale sono attribuite ai Comuni in cui sono localizzate le zone consortili D1 in proporzione alla superficie delle stesse.
- 5.** Sono in ogni caso fatti salvi i vincoli di destinazione relativi ai beni acquisiti con contributi e sono salvaguardate le esigenze connesse alla realizzazione dei progetti finanziati con fondi comunitari.
- 6.** Ai sensi dell'articolo 2645 del codice civile, il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti.
- 7.** I Presidenti degli enti successori territorialmente competenti approvano i conti consuntivi delle Comunità montane cui sono rispettivamente subentrati, entro quaranta giorni dalla soppressione di esse.
- 8.** Il subentro degli enti successori alle sopresse Comunità montane comporta che la disciplina regionale, già applicabile all'esercizio delle funzioni da parte delle Comunità montane, si intende riferita agli enti successori medesimi.

Art. 22 costituzione delle Unioni montane

- 1.** A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello statuto nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono costituite le Unioni montane di cui all'articolo 2.
- 2.** Nel caso in cui più Unioni montane succedano a una Comunità montana, la costituzione di tutte tali Unioni montane decorre dal termine relativo all'ultima pubblicazione effettuata.

CAPO V - DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 23 rappresentanza delle minoranze consiliari

- 1.** L'elezione dei Consiglieri comunali di minoranza di ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 2, che rivestono la qualità di membri dell'Assemblea nella misura stabilita dall'articolo 7, comma 2, è effettuata dalla Conferenza straordinaria di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica, con voto segreto limitato a un candidato. Per Consiglieri comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica.
- 2.** La Conferenza straordinaria di cui al comma 1 è convocata entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, che la presiede, eventualmente avvalendosi di un suo delegato, e si riunisce entro i successivi trenta giorni. La convocazione è indirizzata ai Sindaci dei Comuni inclusi in ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 2, che provvedono a comunicarla entro i successivi cinque giorni ai Consiglieri comunali di minoranza in carica del proprio Comune, dandone contestualmente notizia al Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.

3. La Conferenza straordinaria elegge i Consiglieri comunali di minoranza con la presenza della metà più uno dei componenti. Sono eletti coloro che ricevono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti viene eletto il Consigliere più anziano d'età.
4. Qualora nella prima convocazione la Conferenza straordinaria non consegua l'elezione dei propri rappresentanti, la stessa viene riconvocata per riunirsi entro i successivi quindici giorni ed elegge i Consiglieri anche con la presenza di un numero di componenti inferiore alla maggioranza di cui al comma 3.

Art. 24 convocazione dell'Assemblea e prima presidenza

1. Entro quindici giorni dall'elezione dei Consiglieri di minoranza di cui all'articolo 23, il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti in ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 2 convoca e presiede l'Assemblea, che fissa il calendario dei lavori per l'elaborazione dello statuto dell'Unione montana.
2. L'Assemblea di cui al comma 1 approva lo statuto nonché, con le modalità ivi previste, approva il piano di cui all'articolo 21 e nomina gli organi dell'Unione montana, trasmettendo i relativi atti alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, al fine della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. In caso di mancata convocazione della Conferenza straordinaria nei termini previsti dall'articolo 23 o dell'Assemblea nei termini previsti dal presente articolo, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali assegna ai soggetti inadempienti un termine per ottemperare, decorso infruttuosamente il quale provvede alla convocazione.

CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 cessazione o revisione delle forme collaborative intercomunali preesistenti

1. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni montani partecipanti alle forme collaborative intercomunali di cui agli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 1/2006, ne promuovono la revisione o lo scioglimento in modo da escludere qualsiasi sovrapposizione con le funzioni esercitate dalle Unioni montane.
2. I Comuni disciplinano il passaggio dei rapporti giuridici in essere dalla preesistente alla nuova forma associativa.
3. La cessazione delle forme collaborative di cui al comma 1 non determina di per sé l'obbligo di restituzione dei contributi o finanziamenti erogati, fatto salvo il caso di mancato rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla legge, da atti regolamentari o dal decreto di concessione.

Art. 26 rinvio normativo

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applica, ove compatibile, la legge regionale 33/2002.
2. Le disposizioni legislative relative alle Comunità montane si intendono riferite alle Unioni montane e, relativamente alle funzioni di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 5, alle Province territorialmente competenti.
3. Le disposizioni legislative relative alle Unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, anche alle Unioni montane.

Art. 27 testo unico delle leggi sulla montagna

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede al riordino della legislazione regionale in materia di ordinamento, tutela e valorizzazione della montagna e presenta al Consiglio regionale il testo unico delle leggi sulla montagna, al fine di garantire la salvaguardia del territorio montano, con particolare attenzione all'ambiente naturale, e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane, e di semplificare il quadro legislativo di riferimento.

Art. 28 Conferenza permanente per la montagna

1. E' istituita la Conferenza permanente per la montagna, di seguito denominata Conferenza.
2. La Conferenza si esprime sulle politiche di sviluppo dei territori montani, con lo scopo di ricondurre le attività delle amministrazioni in essa rappresentate a un comune e coerente disegno programmatico. Può essere sede per la formazione e la conclusione di accordi di programma fra gli enti rappresentati, al fine dell'attuazione di interventi e progetti finalizzati allo sviluppo dei territori montani, nonché per l'elaborazione di proposte di modifica al presente testo di legge finalizzate alla massima efficacia ed efficienza degli enti costituiti.
3. La Conferenza è composta da:
 - a) il Presidente della Regione o suo delegato;

- b) i Presidenti delle Province;
 - c) i Presidenti delle Unioni montane;
 - d) il Presidente della Delegazione regionale dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCCEM).
- 4.** La Conferenza è presieduta dal Presidente della Regione o da suo delegato.
- 5.** La struttura regionale competente assicura le funzioni di segreteria e gli adempimenti amministrativi relativi all'attività della Conferenza. Per l'adempimento di tali funzioni può avvalersi della collaborazione degli uffici e del personale della Delegazione regionale dell'UNCCEM.
- 6.** Possono partecipare alle sedute della Conferenza, senza diritto di voto, in relazione all'ordine del giorno, assessori e funzionari regionali, rappresentanti, funzionari ed esperti degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati collegati alla realtà sociale, economica, culturale e linguistica dei territori montani.
- 7.** Gli oneri conseguenti alla partecipazione alla Conferenza sono a carico degli enti rappresentati.

Art. 29 piano dei Comuni di vallata

- 1.** Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali, il Piano dei Comuni di vallata, che sottopone all'intesa del Consiglio delle autonomie locali.
- 2.** Il Piano dei Comuni di vallata contiene le proposte di fusione dei Comuni parzialmente o interamente montani con popolazione fino a tremila abitanti in ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica e attività produttive, consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio e adeguati in relazione alle esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative.
- 3.** Al fine di conseguire l'omogeneità territoriale prevista dal comma 2, possono essere compresi nei Comuni di cui è prevista la fusione anche Comuni contigui con popolazione superiore a tremila abitanti.
- 4.** Successivamente al pronunciamento del Consiglio delle autonomie locali in ordine al Piano dei Comuni di vallata, la Giunta regionale assume l'iniziativa legislativa volta alla fusione dei Comuni con le modalità previste dalla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).

Art. 30 incarico di Direttore

- 1.** In sede di prima applicazione della presente legge e comunque non oltre il termine massimo di cui all'articolo 4, comma 4, l'incarico di Direttore di cui all'articolo 10 può essere conferito anche con contratto a tempo determinato e, in considerazione delle dimensioni dell'Unione, dei Comuni facenti parte e della popolazione complessiva, anche a tempo parziale.

Art. 31 abrogazioni

- 1.** Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
- a) gli articoli 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 della legge regionale 33/2002;
 - b) l'articolo 10 e il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 1/2006.
- 2.** Le disposizioni abrogate trovano applicazione fino alla costituzione delle Unioni montane ai sensi dell'articolo 22, comma 1.

Art. 32 razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in tutto il territorio regionale

- 1.** Entro il 30 giugno 2012 la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge volto al completamento della razionalizzazione e della semplificazione dell'ordinamento locale in tutto il territorio regionale.

Art. 33 modifiche alla legge regionale 1/2006

- 1.** Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 1/2006, è aggiunta la seguente: <<c bis) unioni dei Comuni montani, di seguito denominate Unioni montane.>>.
- 2.** Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 1/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla lettera a) dopo le parole <<unioni di Comuni>> sono inserite le seguenti: <<, le Unioni montane>>;
 - b) alla fine della lettera b) sono aggiunte le seguenti parole: <<, nonché di incentivi annuali alle Unioni montane>>.
- 3.** All'articolo 27 della legge regionale 1/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla fine del comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: <<o nell'Unione montana>>;
 - b) alla fine del comma 9 sono aggiunte le seguenti parole: <<o Unione montana>>.
- 4.** Alla fine del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 1/2006 sono aggiunte le seguenti parole: <<o Unioni montane>>.

Art. 34 modifiche agli articoli 73 e 78 della legge regionale 7/2011 in materia di attività economiche nei territori montani

1. All'articolo 73 della legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 (Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del comma 1 continua ad applicarsi la disciplina previgente.>>.
2. E' confermata la validità degli atti amministrativi emanati e degli accordi di programma autorizzati, stipulati o approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge; a essi trova applicazione la disciplina di cui al comma 1 bis dell'articolo 73 della legge regionale 7/2011, come aggiunto dal comma 1.
3. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 78 della legge regionale 7/2011 è aggiunta la seguente:
<<i bis) articolo 8, comma 1, della legge regionale 50/1993, come sostituito dall'articolo 73.>>.

Art. 35 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 11 novembre 2011

TONDO

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, è il seguente:

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica,³ con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;
- 1 bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
- 2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
- 3) caccia e pesca;
- 4) usi civici;
- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6) industria e commercio;
- 7) artigianato;
- 8) mercati e fiere;
- 9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
- 10) turismo e industria alberghiera;
- 11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
- 12) urbanistica;
- 13) acque minerali e termali;
- 14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

- Il testo dell'articolo 5 della Costituzione è il seguente:

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

- Il testo dell'articolo 114 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è il seguente:

Art. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

- Il testo dell'articolo 118 della Costituzione italiana, come sostituito dall'articolo 4 della legge costituzionale 3/2001, è il seguente:

Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

- Il testo dell'articolo 44 della Costituzione è il seguente:

Art. 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

- Il testo dell'articolo 12, commi 52 e 53, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, è il seguente:

Art. 12 finalità 9 - Sussidiarietà e devoluzione

- omissis -

52. Al fine di attuare i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza ed autonomia degli enti locali, enunciati negli articoli 5 e 8 della legge regionale 1/2006, e di realizzare finalità di razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale, la Regione individua nelle Province e nei Comuni singoli e associati gli enti locali istituzionalmente deputati ad esercitare le funzioni amministrative già attribuite alle Comunità montane.

53. Il riordino delle funzioni amministrative delle Comunità montane sarà attuato con legge regionale, in conformità ai principi di cui al comma 52 e d'intesa con le amministrazioni dei Comuni facenti parte delle Comunità montane riunite entro il 30 settembre 2009 in apposita Conferenza dei sindaci presieduta dal sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.

- omissis -

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, come modificato dall'articolo 3, comma 6, della legge regionale 12/2003, è il seguente:

Art. 2 classificazione del territorio montano e zone montane omogenee

1. Il territorio montano è costituito dai territori classificati tali alla data di entrata in vigore della presente legge ed è suddiviso in zone montane omogenee, secondo criteri di unità territoriale economica e sociale.

2. La vigente delimitazione del territorio montano è integrata con l'inclusione in esso dei territori dei Comuni delle Province di Pordenone e Udine riconosciuti parzialmente montani aventi popolazione inferiore a 3.000 abitanti. E' classificato montano, in provincia di Trieste, anche il territorio dei comuni di Muggia, di San Dorligo della Valle e, oltre a quello già classificato montano, il territorio dei comuni censuari di: Santa Croce, Prosecco, Contovello, Roiano, Longera e Santa Maria Maddalena Superiore del comune di Trieste.

3. Sono altresì classificati montani i territori delle aree industriali e delle aree degli insediamenti produttivi, confinati con le nuove delimitazioni comprensoriali, se gestiti da Consorzi industriali partecipati con presenza maggioritaria numerica di Comuni montani o parzialmente montani, purché la nuova perimetrazione contenga entro il limite di 1.000 le persone residenti sul territorio interessato all'inclusione.

4. La ricognizione del territorio risultante montano in applicazione dei commi 1, 2 e 3 è effettuata con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione proposta di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di ordinamento delle autonomie locali e dall'Assessore regionale competente in materia di sviluppo della montagna.

5. In applicazione dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3 il territorio montano è ripartito nelle zone montane omogenee di cui all'allegato A, costituite dai territori dei Comuni interamente montani e dei Comuni parzialmente montani, limitatamente alla parte montana.

6. L'eventuale non inclusione di territori montani nelle zone montane omogenee di cui al comma 5 non priva tali territori dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalle leggi dello Stato e della Regione, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21.

7. L'allegato A è modificato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati. Il decreto del Presidente della Regione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 33/2002 è il seguente:

Art. 6 Province

1. Le Province di Gorizia e di Trieste nella zona omogenea del Carso di rispettiva pertinenza svolgono, in conformità ai propri ordinamenti, le funzioni conferite ai Comprensori montani.

Note all'articolo 4

- Per il testo dell'articolo 12, commi 52 e 53, della legge regionale 12/2009, vedi nota all'articolo 1.

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 26/2007, come modificato dall'articolo 12, commi 1 e 2, della legge regionale 4/2008, è il seguente:

Art. 20 interventi a favore della minoranza linguistica slovena della provincia di Udine

1. Il contributo annuo disposto dallo Stato per le finalità previste dall'articolo 21, comma 3, della legge 38/2001 è destinato alla Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio, per il finanziamento di interventi diretti allo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi nelle comunità medesime e facenti parte del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Per le finalità e nei territori di cui al comma 1, le comunità montane ivi indicate possono erogare contributi alle piccole e medie imprese che esercitano attività produttive, nel rispetto delle discipline di settore previste dai regolamenti europei e dalle specifiche leggi statali e regionali.

3. Alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 si provvede, tenuto conto delle caratteristiche e degli obiettivi degli interventi proposti, in relazione alle esigenze della minoranza linguistica slovena presente nei territori considerati e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8.

Nota all'articolo 11

- Il testo degli articoli 40-45 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti -quadriennio normativo (II fase) 2002-2005-biennio economico 2004-2005, sottoscritto in data 7 dicembre 2006, è il seguente:

CAPO II - DISCIPLINA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 40 posizioni organizzative

1. Gli enti possono istituire, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, anche mediante adozione di atti espressivi di volontà con effetti esterni:

a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, anche correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;

c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.

2. Gli enti determinano, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, il numero complessivo delle posizioni organizzative attribuibili e la loro collocazione all'interno delle singole strutture.

3. Tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l'indennità di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995, possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto d'un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all'art. 41.

4. Le funzioni oggetto del conferimento dell'incarico di posizione organizzativa non possono essere delegate.

5. L'incarico di posizione organizzativa di cui al comma 1, lettera a), non può in nessun caso essere conferito qualora il personale assegnato all'unità organizzativa complessa affidata in responsabilità si esaurisca nel titolare della posizione organizzativa medesima.

Art. 41 conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative negli enti con qualifiche dirigenziali

1. Negli enti con qualifiche dirigenziali gli incarichi relativi alle posizioni organizzative sono conferiti al personale della categoria D, dai dirigenti competenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, rinnovabili, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità. I dirigenti competenti provvedono, con l'atto di conferimento dell'incarico relativo alle posizioni organizzative o con altri provvedimenti, a definire le finalità e gli obiettivi attribuiti alle posizioni medesime; con lo stesso provvedimento o con altri provvedimenti, definiscono altresì le attribuzioni espressive di volontà con effetti esterni delegate alle posizioni stesse.

2. Ai titolari di posizioni organizzative possono essere delegate parte delle competenze dirigenziali.

3. Non può comunque essere delegata ad un incaricato di posizione organizzativa l'adozione di atti relativi:

a) alla valutazione del personale;

b) a procedimenti disciplinari.

Non può essere altresì attribuita la funzione di sostituzione del dirigente a qualsiasi titolo assente.

4. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed alle attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale, gestionale ed organizzativa ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D.
5. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi delle attività svolte, con riferimento alle finalità ed agli obiettivi attribuiti con l'atto di conferimento, o in caso di grave inosservanza delle disposizioni ricevute.
6. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato, di cui all'art. 44, da parte del dipendente titolare. In tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza, salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti contrattuali.
7. I risultati delle attività svolte dai dipendenti, cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo, sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall'ente, con riferimento alle finalità ed agli obiettivi attribuiti con l'atto di conferimento. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato.
8. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva acquisiscono, in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato, anche assistito dalla Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 5.
9. L'assunzione dell'incarico relativo all'area delle posizioni organizzative determina, per tutta la durata dell'incarico stesso, in capo al dipendente incaricato, salvo quanto previsto dall'art. 44, l'obbligo di adeguare il proprio orario di lavoro, anche oltre le 36 ore settimanali, alle effettive esigenze degli enti e dei servizi cui è preposto, con relativa assunzione di specifica responsabilità nell'ambito di apposite direttive assunte dal dirigente.

Art. 42 disposizioni in favore degli Enti locali privi di qualifiche dirigenziali

1. Negli Enti locali privi di qualifiche dirigenziali, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lett. d) del D.lgs. n. 267/2000, e quindi la possibilità di affidare al segretario comunale la diretta responsabilità della gestione di uno o più servizi, nell'ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti con apposito provvedimento del Sindaco esclusivamente a personale classificato nella categoria D.
2. Il personale incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCRL 01.08.2002, appartenente alla categoria C, mantiene l'incarico secondo i termini previsti dai relativi atti di conferimento.
3. La titolarità di posizione organizzativa, comporta automaticamente il conferimento delle responsabilità di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 ovvero l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'ente verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalle leggi e dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo degli organi di governo dell'ente, o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale.
4. Le predette funzioni sono conferite, a tempo determinato, per un periodo non superiore al mandato elettivo in corso del sindaco all'atto dell'affidamento e comunque non inferiore ad un anno.
5. Negli enti privi di qualifiche dirigenziali si applica la disciplina di cui all'art. 41, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 prevista per gli Enti con personale di qualifica dirigenziale.

Art. 43 posizioni organizzative a tempo parziale

1. I comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall'ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione.

Art. 44 retribuzione di posizione e retribuzione di risultato

1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D, titolare delle posizioni organizzative è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie, compreso il compenso per il lavoro straordinario, per un numero pari a 120 ore annue, nonché tutte le indennità correlate ad incarichi o funzioni, fatti salvi i trattamenti incentivanti la produttività di cui all'art. 11 della L.R. n. 14/2002 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 72, DPR n. 268/87, che limitatamente a tal fine resta operante, all'art. 59, lett. p), del D. lgs 446/97, allo straordinario elettorale e referendario, nonché ai compensi ISTAT per attività comunque svolte al di fuori del normale orario di lavoro.
2. Per l'ente Regione, l'importo della retribuzione di posizione varia nel rispetto dei valori minimi e massimi individuati per le posizioni organizzative istituite nelle unioni di comuni, di cui all'art. 49, ovvero da un minimo di € 5.200,00 ad un massimo di € 16.000,00 annui lordi corrisposti per tredici mensilità, escludendo riflessi sul salario aggiuntivo.
3. Per gli Enti locali, l'importo della retribuzione di posizione varia nel rispetto dei valori minimi e massimi già previsti dall'art. 33, comma 2 del CCRL 01.08.2002, ovvero da un minimo di € 4.150,00 ad un massimo di € 10.350,00 annui lordi corrisposti per tredici mensilità.
4. Nel caso di costituzione di associazioni intercomunali, di cui alla L.R. n. 1/2006, al personale incaricato di una posizione organizzativa si applicano le disposizioni in vigore per le unioni di comuni.
5. Gli enti stabiliscono la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organiz-

zative previamente individuate, sulla base delle competenze attribuite a ogni posizione ed in relazione alla complessità organizzativa utilizzando i seguenti criteri:

I. Complessità

- a) Complessità gestionale e funzionale;
- b) complessità organizzativa;
- c) complessità dei procedimenti e/o progetti gestiti;
- d) tipologia delle cognizioni necessarie per l'assolvimento delle attribuzioni.

II. Relazioni

- a) Complessità del sistema relazionale;
- b) autonomia strategica;
- c) evoluzione del quadro di riferimento.

III. Responsabilità

- a) Autonomia decisionale;
- b) esposizione al giudizio e alla responsabilità nei confronti dell'ambiente; esterno e alle responsabilità formali;
- c) quantificazione complessiva delle risorse finanziarie gestite.

6. L'importo della retribuzione di risultato non può superare il 35%, né essere inferiore al 15% della retribuzione di posizione specificamente attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale, ove l'esito della stessa risulti positivo.

7. Negli enti tra loro associati, ai fini della gestione di una pluralità di funzioni e servizi, ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 1/2006, il valore delle posizioni organizzative può essere incrementato fino al valore massimo individuato per le posizioni organizzative istituite nelle unioni di comuni, di cui all'art. 49.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico del bilancio degli enti.

CAPO III - VICE - SEGRETARI

Art. 45 incarico di Vice-Segretario negli Enti locali

1. Al personale incaricato delle funzioni di vice-segretario, secondo l'ordinamento vigente, sono corrisposti i compensi per diritti di segreteria (di cui all'art. 21 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465) per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale e provinciale titolare della relativa funzione.

2. La percentuale di 1/3 dello stipendio in godimento del segretario, prevista dall'art. 41, comma 4, della legge n. 312 del 1980, costituisce l'importo massimo che può essere erogato dall'ente a titolo di diritti di rogito e quindi il massimo teorico onere finanziario per l'ente medesimo; tale limite è sempre unico a prescindere dal numero dei soggetti beneficiari.

3. La percentuale di 1/3 dello stipendio, di cui all'art. 41, comma 4, della legge n. 312 del 1980, deve essere individuata in relazione al periodo di effettiva sostituzione e non con riferimento allo stipendio teorico annuale del vice segretario.

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 1/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 32, della legge regionale 17/2008, e ulteriormente modificato dall'articolo 33 della presente legge, è il seguente:

Art. 26 Piano di valorizzazione territoriale

1. Il Piano di valorizzazione territoriale triennale, approvato e aggiornato annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione:

- a) effettua la ricognizione delle forme associative, individuando le associazioni intercomunali, le unioni di Comuni, le *Unioni montane* e le fusioni;
- b) specifica i criteri e le modalità per la concessione di incentivi annuali e straordinari a sostegno delle associazioni intercomunali, delle unioni di Comuni e delle fusioni, *nonché di incentivi annuali alle Unioni montane*;
- c) ABROGATA;

2. Il Piano di valorizzazione territoriale è adottato dalla Giunta regionale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

3. ABROGATO

4. Gli enti interessati segnalano alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le modificazioni intervenute agli elementi di cui al comma 1, ai fini dell'aggiornamento annuale del Piano di valorizzazione territoriale.

5. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano di valorizzazione territoriale.

Nota all'articolo 16

- Il capo III della legge regionale 33/2002 reca <<Programmazione>> e il capo IV della medesima legge reca <<Incentivi a favore delle zone montane>>.

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 12, comma 56, della legge regionale 12/2009 è il seguente:

Art. 12 finalità 9 - Sussidiarietà e devoluzione

omissis -

56. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, si provvede alla nomina di un Commissario straordinario per ciascuna Comunità montana, al quale compete l'esercizio dei poteri

spettanti al Presidente, alla Giunta e al Consiglio dell'ente. L'incarico di Commissario è incompatibile con qualsiasi carica di amministratore regionale e locale ed è affidato a soggetti che abbiano svolto per almeno tre anni funzioni di dirigenti di amministrazioni pubbliche e ha termine con il subentro alle Comunità montane degli enti locali destinatari delle funzioni amministrative, secondo quanto previsto dalla legge regionale di cui al comma 53.

- omissis -

Nota all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 2645 del codice civile è il seguente:

Art. 2645 altri atti soggetti a trascrizione

Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall'articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'articolo 2643, salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta a effetti diversi.

Nota all'articolo 25

- Il testo degli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 1/2006 è il seguente:

Art. 21 convenzioni

1. Le convenzioni disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni stabiliscono l'oggetto, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 22 associazioni intercomunali

1. Le associazioni intercomunali, finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi, sono costituite da Comuni contermini inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico e non ricompresi nel territorio di altra associazione e sono dotate di uffici comuni.
2. Le associazioni intercomunali sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni.
3. Le associazioni intercomunali sono costituite con deliberazioni conformi dei consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti, con le quali viene approvata la convenzione quadro.
4. Sono organismi di coordinamento delle associazioni intercomunali:
 - a) il Presidente dell'associazione, eletto tra i sindaci dei Comuni associati;
 - b) la Conferenza dei sindaci.
5. La convenzione quadro disciplina:
 - a) l'oggetto e la durata dell'associazione;
 - b) le competenze e il funzionamento degli organismi di coordinamento di cui al comma 4;
 - c) la modalità e le eventuali forme del coordinamento tecnico, amministrativo e organizzativo;
 - d) le funzioni e i servizi comunali da svolgere in forma associata e i criteri generali relativi alle modalità di esercizio, tra cui l'individuazione del Comune capofila;
 - e) i rapporti finanziari tra i Comuni associati.
6. La convenzione quadro trova applicazione mediante convenzioni attuative, fra tutti o alcuni dei Comuni associati, approvate dalle giunte comunali nonché mediante gli atti regolamentari e programmatori dei Comuni.

Art. 23 unioni di Comuni

1. Le unioni di Comuni sono enti locali costituiti da Comuni territorialmente contermini, per l'esercizio congiunto di funzioni, competenze e servizi, tra le quali devono essere comprese, all'atto della costituzione, almeno quattro tra le seguenti:
 - a) finanza e contabilità;
 - b) tributi;
 - c) commercio e attività produttive;
 - d) urbanistica;
 - e) servizi tecnici;
 - f) gestione del personale;
 - g) polizia municipale.
2. Le unioni di Comuni sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni.
3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione di Comuni sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni. L'istituzione dell'unione di Comuni decorre dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo, qualora non diversamente previsto dall'atto medesimo.
4. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le loro competenze, le modalità per la loro costituzione, la sede, l'ordinamento finanziario. Lo statuto definisce, altresì, le procedure conseguenti allo scioglimento dell'unione o al recesso da parte di uno dei Comuni partecipanti.
5. Il segretario dell'unione svolge le funzioni di segreteria anche per i Comuni facenti parte dell'unione.
6. I Comuni costituiti in unione definiscono con deliberazione consiliare la quota annua delle proprie entrate da versare all'unione per l'esercizio delle funzioni a essa attribuite.
7. L'unione di Comuni ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

8. Spetta alle unioni di Comuni presentare direttamente le richieste nelle materie di loro competenza per ottenere incentivi regionali previsti a favore degli enti locali.
9. Alle unioni di Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a esse direttamente affidati.
10. Alle unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni.

Nota all'articolo 31

- Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 1/2006, come modificato dall'articolo 11, comma 17, della legge regionale 24/2009, e ulteriormente modificato dagli articoli 31 e 33 della presente legge, è il seguente:

Art. 27 Interventi regionali per lo sviluppo delle gestioni associate

1. I criteri per la corresponsione degli incentivi specificati nel Piano di valorizzazione territoriale tengono conto, prioritariamente, della tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata e della popolazione interessata, nel rispetto dei principi definiti nel presente articolo.

2. **ABROGATO**

3. Il Piano di valorizzazione territoriale prevede l'erogazione di incentivi ordinari annuali della durata massima di sei anni e decrescenti dal terzo anno e di incentivi straordinari da erogarsi all'atto della costituzione di associazioni intercomunali e di unioni di Comuni.

4. Nella determinazione dell'importo degli incentivi ordinari annuali, hanno priorità le funzioni e i servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici e il personale dei Comuni aderenti. Una quota degli incentivi è destinata a coloro che hanno predisposto e periodicamente aggiornata, ai sensi dell'articolo 30, la Carta dei servizi. L'incentivo annuale si computa con esclusivo riferimento alle funzioni e ai servizi svolti in forma associata dalla prevalenza dei Comuni compresi nell'associazione intercomunale o nell'unione dei Comuni o nell'*Unione montana*.

5. Gli incentivi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse l'anno precedente laddove, sulla base dell'autocertificazione trasmessa all'ufficio competente in materia di autonomie locali entro il 31 gennaio di ogni anno, a firma del Presidente della forma associativa, non risulti comprovata l'effettiva gestione associata di funzioni e servizi o il raggiungimento, attestato dal responsabile dell'ufficio associato competente, dei risultati programmati. Il modello per l'autocertificazione dell'effettivo svolgimento in forma associata, strutturato per funzioni, è definito con il Piano di valorizzazione territoriale.

6. La concessione degli incentivi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio; in caso di insufficienza l'incentivo spettante è ridotto proporzionalmente.

7. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono incentivi a favore di enti locali stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per gli interventi posti in essere in forma associata, con particolare riferimento alle forme associative disciplinate dalla presente legge.

8. La Regione concorre agli oneri sostenuti dai Comuni che abbiano deliberato la costituzione di una delle forme associative previste dalla presente legge per l'elaborazione di studi di fattibilità recanti progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni.

9. La Regione prevede finanziamenti straordinari per le fusioni di Comuni che si realizzano entro quattro anni dalla costituzione della corrispondente unione di Comuni o *Unione montana*.

Note all'articolo 33

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 1/2006, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 20 forme collaborative tra gli enti locali

1. Allo scopo di rendere la propria azione maggiormente efficace ed efficiente, gli enti locali possono esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato in ambiti territoriali adeguati sotto il profilo demografico, ambientale e socio-economico, mediante le seguenti forme di collaborazione:

- a) convenzioni;
- b) associazioni intercomunali;
- c) unioni dei Comuni;

c bis) unioni dei Comuni montani, di seguito denominate Unioni montane.

2. Gli atti relativi alla costituzione e alla modificazione delle forme collaborative sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

- Per il testo dell'articolo 26 della legge regionale 1/2006, vedi nota all'articolo 14.

- Per il testo dell'articolo 27 della legge regionale 1/2006, vedi nota all'articolo 31.

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 1/2006, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 28 fusioni di Comuni

1. La fusione costituisce lo sviluppo dei processi di collaborazione istituzionale rappresentati dalle associazioni intercomunali e dalle unioni di Comuni o *Unioni montane*.

2. In attuazione della volontà dei Comuni interessati e sentite le popolazioni interessate mediante referendum popolari consultivi, la legge regionale che dispone la fusione prevede che alle comunità d'origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.

3. Nei Comuni oggetto di fusione, lo statuto può prevedere l'istituzione di municipi, disciplinando anche l'organiza-

zazione e le funzioni e potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme che disciplinano lo status degli amministratori dei Comuni con pari popolazione.

Note all'articolo 34

- Il testo dell'articolo 73 della legge regionale 17 giugno 2011, n. 7, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 73 sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 50/1993

1. L'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), è sostituito dal seguente:

<<Art. 8 programmazione e realizzazione di aree attrezzate

1. Per l'attuazione delle iniziative progettuali previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), l'Amministrazione regionale, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 2, concede un contributo alle Comunità montane, agli enti locali, ai loro consorzi e ai Consorzi di sviluppo industriale, sulla base dei criteri di accesso e delle priorità strategiche individuate con regolamenti di attuazione, nella misura massima del 100 per cento.

2. Qualora l'attuazione delle iniziative progettuali previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), richieda la partecipazione di una pluralità di beneficiari, il Presidente della Regione promuove la stipula di accordi di programma, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Le Comunità montane, gli altri enti locali, i loro consorzi e i Consorzi di sviluppo industriale possono provvedere all'esecuzione delle opere di apprestamento delle aree attrezzate individuate nelle iniziative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), compresa l'eventuale realizzazione di immobili da dare in locazione, nonché alla gestione delle aree medesime, mediante affidamento in concessione a società o a consorzi costituiti tra imprese ed enti locali.>>.

1 bis. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del comma 1 continua ad applicarsi la disciplina previgente.

- Il testo dell'articolo 78 della legge regionale 7/2011, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 78 regolamenti di attuazione

1. Con uno o più regolamenti è data attuazione alle seguenti disposizioni:

a) articolo 13 della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 11;

b) articolo 14 ter, comma 3, della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 13;

c) articolo 21 della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 21;

d) articolo 23 bis, comma 5, della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 25;

e) articolo 28, commi 6 e 7, della legge regionale 12/2002, come sostituiti dall'articolo 31;

f) articolo 36, comma 2, della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 39;

g) articolo 40 bis, comma 3, della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 44;

h) articolo 5, comma 2 ter, della legge regionale 7/2003, come inserito dall'articolo 75;

i) articolo 15, comma 5, della legge regionale 11/2009, come modificato dall'articolo 77;

i bis) articolo 8, comma 1, della legge regionale 50/1993, come sostituito dall'articolo 73.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 150

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 9 febbraio 2011;

- assegnato alla V Commissione permanente in data 9 febbraio 2011, disponendo l'acquisizione del parere della II Commissione permanente;

- esaminato dalla V Commissione permanente nelle sedute del 17 e 24 febbraio 2011, 15 marzo 2011, 14 giugno 2011, 7 luglio 2011, 7, 8 e 13 settembre 2011, e approvato, a maggioranza, con modifiche, in quest'ultima seduta, con relazioni, di maggioranza, dei consiglieri Pedicini, Picco e Salvador e, di minoranza, dei consiglieri Agnola, Iacop, Kocijančič;

- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 29 settembre 2011, nella seduta del 3 ottobre 2011, nelle sedute antimeridiane e pomeridiane del 25 e 26 ottobre 2011; legge approvata dal Consiglio regionale, a maggioranza, con modifiche, in quest'ultima seduta;

- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 5684/P dd. 10 novembre 2011.

11_SO23_1_LRE_15

Legge regionale 11 novembre 2011, n. 15

Norme per la promozione del Friuli Venezia Giulia e lo sviluppo del turismo proveniente dalle altre regioni italiane e dall'estero.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1 finalità

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di aumentare la propria attrattività, persegue la promozione del proprio territorio e la conoscenza della propria collocazione geografica nelle altre regioni italiane e nei mercati esteri.
2. La Regione, con la presente legge, attua gli interventi volti a raggiungere le finalità di cui al comma 1 in sinergia con soggetti privati che operino, anche occasionalmente, nei luoghi oggetto della promozione, anche in cooperazione con le organizzazioni di sostegno ai corregionali residenti all'estero.
3. La Regione utilizza le strutture realizzate per le finalità di cui al comma 1 anche allo scopo di fornire assistenza logistica ai soggetti economici regionali operanti nei territori oggetto degli interventi promozionali.

Art. 2 sostegno alla promozione di privati

1. La Regione contribuisce fino al 30 per cento della spesa sostenuta dai soggetti privati per la diffusione, in aree esterne al territorio regionale e in qualunque forma, del marchio e dei prodotti delle imprese presenti con sedi operative nel territorio del Friuli Venezia Giulia. La contribuzione è consentita, a mero titolo di esempio e senza che il successivo elenco si intenda in alcun modo limitativo alle sole metodologie citate, per la promozione attraverso mass media cartacei, radio-teletrasmissioni, presenza in fiere o manifestazioni, Internet.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è condizionato dalla presenza della dicitura "Friuli Venezia Giulia" in abbinamento al marchio o al prodotto promosso e con evidenza complessiva non inferiore agli stessi. Per la promozione effettuata all'estero la denominazione della regione deve essere abbinata alla dicitura "Italia", ancorché tradotta in altre lingue.
3. La percentuale di cui al comma 1 è aumentata, per le sole casistiche di cui al comma 2, secondo periodo, del 10 per cento qualora sia altresì chiaramente evidenziata la collocazione geografica della nostra regione.
4. La percentuale di cui al comma 1 è aumentata del 30 per cento qualora la spesa sostenuta dai privati riguardi esclusivamente le lavorazioni per l'adeguamento di una pubblicità esistente alle previsioni di cui al comma 2.
5. L'accesso al contributo, in caso di insufficienza di fondi, è subordinato al momento di presentazione della richiesta.
6. Il contributo di cui al comma 1 non può superare 100.000 euro annui per singolo soggetto richiedente.
7. Il contributo di cui al presente articolo rientra nel regime "de minimis".
8. Con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 3 identificazione "Vetrine" del Friuli Venezia Giulia

1. La Regione organizza la propria presenza attraverso l'organizzazione di "Vetrine" nelle principali città estere con particolare attenzione alle aree in cui il turismo verso l'Italia è significativo.
2. La presenza di cui al comma 1 può essere effettuata anche in città italiane con popolazione non inferiore a 200.000 mila abitanti.
3. Per l'identificazione delle città in cui sono previste le "Vetrine" di cui al comma 1 è considerato elemento preferenziale la presenza di una rappresentanza delle associazioni regionali di residenti all'estero.

Art. 4 organizzazione delle "Vetrine" del Friuli Venezia Giulia

1. Le "Vetrine" della Regione Friuli Venezia Giulia sono locali autonomi di dimensioni limitate e visibilità nelle aree di maggiore passaggio delle città identificate ai sensi dell'articolo 3.
2. Le "Vetrine" possono, altresì, essere aree ("corner") di locali gestiti da altri soggetti, ovvero locali inseriti in centri commerciali di particolare interesse, purché siano facilmente visibili da aree di passaggio e siano dotati di almeno una vetrina personalizzabile.
3. Le "Vetrine" possono, altresì, essere aree libere ("desk") situate in modo continuativo in locali interni o contigui alle principali zone per lo svolgimento di affari di carattere finanziario o borsistico o commerciale.
4. Le "Vetrine" possono avvalersi di strumenti locali di radiotele diffusione al fine di incrementare la conoscenza del servizio, rafforzare le proprie finalità e promuovere la conoscenza della denominazione e della localizzazione della Regione.
5. Nei locali contenenti le "Vetrine" deve essere possibile la vendita di prodotti di provenienza o design o caratterizzazione della regione Friuli Venezia Giulia, ovvero la fornitura di servizi di rinfresco o ristorazione con prodotti di provenienza della regione Friuli Venezia Giulia.
6. Nei locali contenenti le "Vetrine" devono essere presenti aree di limitate dimensioni da adibire temporaneamente a spazi di rappresentanza su richiesta della regione Friuli Venezia Giulia.
7. In alternativa a quanto previsto nei commi 5 o 6 e ai sensi di quanto previsto al comma 3, i "desk" sono punti di informazione per il supporto alle aziende della regione Friuli Venezia Giulia nella loro attività di export.

8. Le "Vetrine" sono acquisite, per le finalità della presente legge, da TurismoFVG che le affida a titolo gratuito a soggetti privati che si impegnano:

a) all'esercizio di almeno una delle attività di cui ai commi 5 e 7;

b) a garantire la presenza della dicitura di cui all'articolo 2, comma 2, nei modi stabiliti dal comma stesso.

9. Le associazioni di corregionali del Friuli Venezia Giulia all'estero possono proporre soluzioni localizzative relative all'ubicazione delle "Vetrine".

10. Unioncamere del Friuli Venezia Giulia e i soggetti gestori dei quartieri fieristici regionali possono suggerire soluzioni volte alla definizione dei criteri per l'affidamento della gestione degli spazi di cui al comma 8.

11. Per la piena attuazione di quanto previsto al comma 8 e a fini promozionali, la Regione può sostenere, su richiesta dei soggetti gestori, un evento per ogni anno e per ogni "Vetrina", con un contributo massimo di 10.000 euro.

12. Per la piena attuazione di quanto previsto al comma 4 la Regione può sostenere, su richiesta dei soggetti gestori, una emittente radiotelevisiva per ogni "Vetrina", con un contributo massimo annuo di 10.000 euro.

13. Con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 11.

Art. 5 norme finanziarie

1. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9331, con la denominazione "Contributi a soggetti privati per la promozione della Regione".

2. Per le finalità previste:

a) dall'articolo 4, comma 8, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 9332, con la denominazione <<Finanziamento a "TurismoFVG" per l'acquisizione delle "Vetrine" del Friuli Venezia Giulia>>;

b) dall'articolo 4, comma 11, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9333, con la denominazione <<Contributi per eventi di promozione delle "Vetrine" del Friuli Venezia Giulia>>;

c) dall'articolo 4, comma 12, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9334 con la denominazione <<Contributi per la promozione radiotelevisiva delle "Vetrine" del Friuli Venezia Giulia>>.

3. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1 e 2, previsti in 100.000 euro per l'anno 2011, si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700, partita 66 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

Art. 6 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 11 novembre 2011

TONDO

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 147

- d'iniziativa dei consiglieri Asquini, Piccin, Colautti, Ferone, Venier Romano e Ciani, presentato al Consiglio regionale il 16 dicembre 2010;

- assegnato alla II Commissione permanente il 27 dicembre 2010;

- esaminato dalla II Commissione nelle sedute del 28 aprile 2011 e 22 settembre 2011 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazione di maggioranza dei consiglieri Asquini, Santin, Razzini e Tesolat, e, di minoranza, dei consiglieri Agnola e Della Mea;

- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 27 ottobre 2011.

- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 5682/P dd. 10 novembre 2011.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
parte I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
P.O. Attività specialistica per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2361 - 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

**PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)**

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG.- UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.proveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

- a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 59 O 02008 02241 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Aut. Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
- **acquisto fascicoli:** modulo in f.to DOC

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali